

## **BGer 1G\_2/2010 vom 7. Dezember 2010**

Bundesgericht, 2010-12-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1G\\_2\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1G_2_2010)

FR: TF 1G\_2/2010 du 7 décembre 2010

IT: TF 1G\_2/2010 del 7 dicembre 2010

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Secondo l' art. 129 cpv. 1 LTF , se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.

#### **E. 1.2**

Nella fattispecie, non si è manifestamente in presenza degli estremi appena citati, né il ricorrente cerca di dimostrarlo. Il dispositivo ("nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto") è infatti del tutto chiaro. La richiesta costituisce invero, in sostanza, una domanda di revisione secondo l'art. 121 segg. LTF, ritenuto che l'istante si limita a censurare il merito della sentenza in esame.

#### **E. 1.3**

La criticata sentenza può tuttavia essere rivista solo qualora sia dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF. La revisione può in particolare essere domandata se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricsuzione ( art. 121 lett. a LTF ); se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b); se esso non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d) o, in materia di diritto pubblico, per altri motivi in questo contesto non rilevanti ( art. 123 cpv. 2 lett. a LTF ).

#### **E. 1.4**

L'istante non sostanzia un motivo di revisione ai sensi di queste disposizioni, ma rimette in discussione il merito della causa, riproponendo essenzialmente le censure già proposte con il ricorso in materia di diritto pubblico, sostenendo semplicemente ch'esse non sarebbero state trattate in maniera esaustiva.

Ora, il Tribunale federale nella sentenza del 20 ottobre 2010 si è pronunciato compiutamente su tutte le critiche, peraltro in gran parte inammissibili, giungendo tuttavia, in applicazione della LTF e della costante giurisprudenza, a un risultato differente da quello auspicato dai ricorrenti. In effetti, l'accento di critica circa la partecipazione del giudice federale ticinese ( art. 121 lett. a LTF ) è stato esaminato e ritenuto infondato (consid. 1.2). La stessa conclusione vale per la procedura adottata (consid. 1.3). Contrariamente all'assunto dell'istante, il Tribunale federale si è espresso anche sulla portata della votazione consultiva precedente, rilevando che un'eventuale votazione consultiva su un altro progetto aggregativo non costituisce un pregiudizio irreparabile e che, in tale ambito, il ricorso era

premature (consid. 3.1 e 3.2). Si è poi chinato sulle asserite lesioni della LOC (consid. 4). Con le sue argomentazioni, l'istante non invoca un motivo di revisione, ma ripresenta semplicemente le critiche riguardanti il merito della causa, che sono state oggetto del giudizio del 20 ottobre 2010 e sulle quali il Tribunale federale non può di principio rivenire. Il rimedio della revisione non è infatti dato per far valere ch'esso a torto non sarebbe entrato nel merito di queste critiche, ritenuto che, per costante giurisprudenza, le singole censure sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (sentenza 2D\_46/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.3, in RtiD 2008 I n. 12t pag. 93).

### **E. 2.1**

L'istante chiede di esaminare se l'accollamento delle spese giudiziarie sia giustificato, postulandone la riduzione o di poterle pagare a rate.

### **E. 2.2**

Nella sentenza del 20 ottobre 2010, accertato che solo uno dei sei ricorrenti aveva tentato di dimostrare che non disponeva dei mezzi necessari, il Tribunale federale ha respinto, conformemente alla costante prassi, la domanda di assistenza giudiziaria, poiché era manifesto che il ricorso non aveva probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ): in siffatte circostanze non era necessario nominare un avvocato ( art. 64 cpv. 2 LTF ). Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- poste a carico dei sei ricorrenti rientrano d'altra parte nei limiti inferiori previsti dall' art. 65 cpv. 2 e 3 lett. a LTF , per cui non v'è motivo di ridurle ulteriormente. I ricorrenti possono comunque chiedere con istanza debitamente motivata alla Cassa del Tribunale federale un pagamento rateale.

### **E. 3**

Ne segue, che la domanda di interpretazione, trattata come istanza di revisione, in quanto ammissibile, dev'essere respinta. La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, poiché l'istanza era fin dall'inizio priva di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ), per cui le spese giudiziarie andrebbero a carico dell'istante ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Si può nondimeno, eccezionalmente, rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.